

Proc. n. 8758/2018 V.G.



TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE PRIMA

Il Giudice delegato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la domanda di liquidazione del proprio patrimonio depositata da

on cui il debitore
già titolare di una impresa individuale operante nel settore del
rivestimento di pavimenti e muri, iscritta al Registro delle
Imprese in data 20/9/92 successivamente cancellata in data
17/10/14, dal 2015 occupato presso la ditta "Prima srl" di
Modena con stipendio mensile di circa euro 1300,00 mensili,
dato atto di trovarsi in situazione di sovraindebitamento, offre la
liquidazione del proprio patrimonio costituito, a parte la mobilia
contenuta nell'immobile condotto in locazione, dai redditi futuri
derivanti dalla propria attività di lavoro dipendente per il
quadriennio di durata della liquidazione, e in particolare dalla
somma mensile di euro 450,00 costituita dal guadagno derivante
dallo svolgimento della attività lavorativa al netto di quanto

MP

Proc. n. 8758/2018 V.G.

occorrente per il mantenimento (per complessivi euro 21.600,00),
essendo il ricorrente privo di beni immobili o mobili registrati;

Visti gli artt. 14ter e segg. L. 3/2012;

Ritenuta la propria competenza per territorio alla luce della
residenza dell'istante;

Ritenuti sussistenti requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla
legge n.3/12;

Verificata la regolarità della procedura e in particolare il deposito
della documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 L. Cit.;

Vista la relazione dell'organismo di composizione della crisi;

Ritenuta l'ammissibilità della domanda di liquidazione alla luce
della documentazione dimessa che consente la ricostruzione
compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore
come attestato dall'organismo di composizione della crisi;

ritenuto inoltre che non osti all'ammissibilità dell'istanza la
circostanza che non sussistano all'attivo beni che richiedano
l'espletamento di attività concreta di liquidazione (componendosi
l'attivo sostanzialmente di crediti futuri o non ancora esigibili
essendo i beni mobili offerti in liquidazione privi di significativo
valore economico), analogicamente a quanto avviene in ipotesi di
fallimento, laddove ben può verificarsi che l'attivo sia costituito
esclusivamente da crediti o da denaro: argomento testuale a
favore di un tanto si ricava inoltre dalla lettura dell'art. 14-
quinqies lett. d) l. sovr., e dall'avverbio "quando" in esso

Proc. n. 8758/2018 V.G.

contenuto, mentre l'utilità della nomina del liquidatore sussiste in ogni caso, attesa la complessità dei compiti dello stesso, non limitati alla liquidazione delle attività;

rilevato che ai sensi del citato art. 14-ter comma 6 lett. b) L. 3/12 non va compreso nella liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;

ritenuto che alla luce del documento dimesso dall'istante sub n. 19 e dal confronto con gli indici Istat relativi alle spese medie mensili delle famiglie italiane possa quantificarsi in euro 850,00 i mensili il fabbisogno per il mantenimento;

visto l'art. 14 quinquies l.cit.;

P.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- 2) nomina liquidatore il dott. Giuseppe Perencin noto all'ufficio, autorizzandolo sin da ora all'accesso alle banche dati nonché ad ogni altro documento utile per lo svolgimento dell'incarico;
- 3) dispone che, sino alla chiusura della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Padova;

Proc. n. 8758/2018 V.G.

- 5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati che dovessero pervenire nel quadriennio al ricorrente;
- 6) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio al liquidatore;
- 7) dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque ai fini dell'art. 14 undecies l. n. 3/12 per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
- visto l'art. 14 ter co. 6 lett. B) l.n. 3/2 dispone che per la durata della liquidazione (4 anni) l'importo dello stipendio guadagnato dal debitore con la sua attività non sia compreso nella liquidazione nei limiti di euro 850,00 mensili;

Si comunichi al ricorrente e al professionista nominato.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Padova, 18.11.2018

Il Giudice

dot. ssa Micol Sabino

Depositato In Cancelleria

il 29.11.18

Il Cancelliere

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Tiziana DE IACOVO

